



N. R.G. 1493/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Prima Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rossella Milone	Presidente
dott. Beatrice Siccardi	Consigliere rel.
dott. Emanuela Rizzi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **1493/2023** promossa

DA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliato in VIA MICHELE BAROZZI, 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PEDRETTI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CHIAIS MASSIMO (*C.F._1*) VIA MICHELE BAROZZI 2 MILANO;

IMPUGNANTE



CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), elettivamente domiciliato in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. BUSATTA FEDERICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SCUDIER GIOVANNI (*C.F._2*) VIA LUCATELLO, 6 35121 PADOVA; *CP_2* (*C.F._3* VIA LUCATELLO 6 PADOVA; *CP_3* (*C.F._4* PIAZZA EREMITANI, 18 35121 PADOVA; *Controparte_4* (*C.F._5* Indirizzo Telematico;

RESISTENTE

avente ad oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

sulle seguenti conclusioni.

Per *Parte_1*

voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, *contrariis reiectis*, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE:

in via rescindente, accertare e dichiarare la nullità, in tutto o in parte, del Lodo, per i motivi dedotti in atti;

in via rescissoria, pronunciare nel merito della controversia fra le parti, ai sensi del secondo comma dell'art. 830 c.p.c., e, per l'effetto, (i) accertare e dichiarare che *CP_1* è tenuta a pagare gli interessi sulle penali del Primo Contratto compresi quelli maturati nel periodo dell'arbitrato; e (ii) accogliere le seguenti conclusioni di merito già precisate nel procedimento arbitrale:

“premessa ogni più opportuna statuizione e declaratoria in merito al diritto di *Parte_1*

[...] al pagamento delle penali previste dal Primo Contratto e dal Secondo Contratto - da



quantificarsi nell'importo di Euro 1.808.845,70, ovvero, in alternativa, conteggiate le penali per i ritardi nella posa dei pavimenti alla veneziana ai sensi dell'art. 7 del Secondo Contratto, nell'importo di Euro 2.119.219,90, ovvero ancora, in subordine, considerando la penale finale del Secondo Contratto e non le relative penali intermedie, nell'importo di Euro 672.891,75 - o nel diverso importo maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa, per tutti i motivi esposti in atti;

IN VIA PRINCIPALE

rigettare tutte le domande formulate da **Controparte_1** nei confronti di **Parte_1** [...] perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti, anche accertando e dichiarando, ove ritenuto, la compensazione di tutti gli importi richiesti da **Controparte_1** con gli importi dovuti da quest'ultima ad **Parte_1** a titolo di penali ai sensi del Primo Contratto e del Secondo Contratto e/o a titolo di risarcimento del danno;

IN VIA RICONVENZIONALE

condannare **Controparte_1** al pagamento in favore di **Parte_1** dell'importo pari alla differenza tra le penali dovute in base ai contratti inter partes e i corrispettivi pretesi da **Controparte_1** nel presente giudizio;

in via subordinata, condannare **Controparte_1** al risarcimento dei danni subiti per effetto della ritardata apertura dell'albergo, quantificati in un importo non inferiore ad Euro 778.151, o, nella maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre a interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, ovvero al risarcimento dell'eventuale differenza a titolo di maggior danno tra il danno subito da **Parte_1**

e l'ammontare delle penali, sempre oltre a interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;

- accertare e dichiarare la responsabilità di **Controparte_1** per il pregiudizio all'immagine ed al prestigio aziendale subito da **Parte_1** per tutti i motivi esposti in atti e, per

l'effetto, condannare **Controparte_1** al risarcimento dei conseguenti danni da quantificarsi in un



importo non inferiore ad Euro 50.000 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa eventualmente anche in via equitativa, in ogni caso oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;

- accertare e dichiarare la responsabilità di **Controparte_1** per i pregiudizi subiti da **Parte_1** a causa dei vizi degli impianti dell'Immobile, per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, condannare **Controparte_1** al risarcimento dei danni subiti, quantificati, allo stato, in un importo pari ad Euro 23.500, o, nella maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre a interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria”;

- condannare, per l'effetto, **CP_1** alla restituzione dell'importo di Euro 856.103,47 pagato da **Parte_1** in data 12 luglio 2023, in base al Lodo come modificato dall'ordinanza di Codesta Ecc.ma Corte del 14 giugno 2023, come attestato dalla contabile del bonifico prodotta **sub All. A** in allegato alle note scritte ex art. 352, comma 1, n. 1 c.p.c. contenenti la precisazione delle conclusioni di **Parte_1** oltre interessi legali dalla data del pagamento a quella della restituzione e rivalutazione monetaria;

IN VIA SUBORDINATA:

disporre la correzione dell'errore materiale del **Pt_2** nella parte in cui ha statuito in merito agli interessi sulle penali del Primo Contratto, statuendo che gli interessi sulle penali del Primo Contratto sono dovuti anche per il periodo corrente tra la data di introduzione della domanda arbitrale e quella di deposito del **Pt_2**

IN OGNI CASO:

con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge, del presente giudizio nonché delle spese e costi arbitrali, di C.T.U., di C.T.P. e di lite del procedimento arbitrale;



IN VIA ISTRUTTORIA:

disporre l'assunzione dei mezzi di prova già richiesti in sede arbitrale e qui di seguito riproposti:

“- disporre la rinnovazione della C.T.U. già svolta sui quesiti formulati all'udienza del 10 novembre 2021, previa sostituzione dell'Ing. **Per_1** con altro professionista dotato di idonee competenze tecniche, per le motivazioni di cui all'istanza di **Parte_1** del 21 novembre 2022;

- accogliere la prova testimoniale dedotta da **Parte_1** sulle circostanze di cui alla memoria di risposta, nonché sulle seguenti circostanze articolate nella memoria illustrativa e nella memoria di replica:

1) Vero che i lavori della “Fase I” sono stati ultimati da **CP_1** solo in data 30 novembre 2018, come da doc. 20 che mi si rammostra?

2) Vero che l'importo finale pagato da **Parte_1** a **CP_1** per i lavori oggetto del Primo Contratto e dell'Atto Modificativo e Integrativo del Primo Contratto è pari ad Euro 1.349.997,99, come da docc. 20 e 21 che mi si rammostrano?

3) Vero che, tra i documenti dell'invito alla gara all'esito della quale **CP_1** si è aggiudicata anche i lavori del Secondo Contratto, era presente anche il progetto definitivo rispetto al quale **CP_1** avrebbe dovuto produrre la relativa progettazione esecutiva, come da docc. 24 e 25 che mi si rammostrano?

4) Vero che, in occasione dell'incontro tenutosi in data 12 ottobre 2019, alla presenza, tra gli altri, dell'Ing. **Tes_1** e dei rappresentanti di **CP_1**, questi ultimi hanno espressamente riconosciuto di non avere mai consegnato il progetto esecutivo e costruttivo degli impianti impegnandosi a consegnarlo entro la data di ultimazione degli interventi di ripristino da eseguire per rimediare ai vizi degli impianti accertati in sede di collaudo?

5) Vero che, in data 24 maggio 2018, **Parte_1** sottoponeva a **CP_1** la prima richiesta di fornire un preventivo per i lavori di posa del pavimento alla veneziana, come identificati dalla



documentazione fotografica fornita insieme alla richiesta, e che detto preventivo veniva rigettato in quanto i campioni relativi erano difformi rispetto alla richiesta?

6) Vero che, dopo aver visionato i pavimenti alla veneziana eseguiti da un fornitore terzo nella c.d. camera campione sulla base della documentazione fotografica di cui al precedente capitolo, CP_1 ha chiesto di poter sottoporre un secondo preventivo per dette lavorazioni si è offerta nuovamente di realizzare anche i pavimenti alla veneziana e Parte_1 l'ha autorizzata in data 10 ottobre 2018?

7) Vero che il secondo preventivo per l'esecuzione dei terrazzi alla veneziana è stato sottoposto da CP_1 ad Parte_1 solo in data 15 novembre 2018?

8) Vero che Parte_1 ha approvato il preventivo in data 20 novembre 2019, con la precisazione che CP_1 avrebbe dovuto fornire ad Parte_1 i campioni di materiali corrispondenti alle caratteristiche dettate dalla documentazione fotografica ed al modello realizzato nella camera campione in tempi brevi?

9) Vero che CP_1 ha fornito i campioni corrispondenti alle richieste con una prima consegna in data 19 dicembre 2018 poi completata in data 30 gennaio 2019?

10) Vero che la posa del terrazzo alla veneziana dei pavimenti dal primo piano al terzo piano è stata ultimata da CP_1 solo dopo il 1 aprile 2019 e quella dei pavimenti del piano terra solo dopo il 1 giugno 2019?

11) Vero che Parte_1 aveva programmato che l'apertura dell'albergo all'interno dell'Immobile avvenisse entro il 15 maggio 2019?

12) Vero che, sin dal mese di gennaio 2019, CP_1 ha sottoposto ad Parte_1 ripetute richieste di corrispettivi extra rispetto al corrispettivo forfettario previsto dal Secondo Contratto?

13) Vero che, a decorrere dal mese di gennaio 2019, CP_1 ha iniziato a lamentare che il budget previsto dal Secondo Contratto era in via di esaurimento?

14) Vero che il budget previsto dal Secondo Contratto è stato raggiunto solo nel mese di maggio 2019?



15) Vero che, a partire dal mese di febbraio 2019, CP_1 ha ridotto la propria presenza in cantiere fino a sospendere completamente le attività nel mese di marzo 2019?

16) Vero che, in occasione di un incontro tenutosi tra i rappresentanti delle due società il 12 aprile 2019 presso la sede di CP_1, Parte_1 e CP_1 hanno raggiunto un accordo di massima che, a fronte del riconoscimento di parte dei corrispettivi extra pretesi da CP_1, garantiva ad Parte_1 che i lavori sarebbero stati da subito ripresi con i ritmi ordinari, salvo definire nel dettaglio e formalizzare le intese raggiunte in un successivo accordo scritto?

17) Vero che, pur dopo avere raggiunto l'intesa di massima di cui al precedente capitolo, CP_1 ha continuato a sottoporre ad Parte_1 nuove richieste economiche?

18) Vero che le nuove richieste economiche di cui al precedente capitolo hanno dilatato ulteriormente i tempi di definizione dell'accordo tra le parti, poi formalizzato il 27 giugno 2019 con la sottoscrizione dell'Addendum?

19) Vero che Parte_1 dato il ritardo nell'ultimazione delle opere da completare prima della consegna dei marmi, ha dovuto posticipare le consegne e lo stoccaggio dei marmi per l'arredamento dei bagni che avrebbe impedito il completamento delle opere dati gli spazi angusti del cantiere?

20) Vero che la detrazione relativa al S.A.L. n. 4 è l'unica detrazione realizzata da Parte_1 sui S.A.L. del Secondo Contratto e riguarda costi per lavorazioni straordinarie in orari non ordinari o festivi richiesti da CP_1 per la prima volta nel suddetto S.A.L., in assenza di documenti giustificativi a supporto, e che Parte_1 ha detratto dall'importo del CP_5 in attesa di poterli validare dopo aver ricevuto da CP_1 e verificato i relativi documenti giustificativi?

21) Vero che i tempi riportati nelle singole "RFA" rappresentano indicazioni di massima da utilizzare come riferimento indicativo nell'ipotesi in cui il totale delle "RFA" approvate da Parte_1 comporti la necessità di rideterminare il termine finale per la consegna dei lavori?



22) *Vero che nell'esecuzione di un appalto, i lavori che si aggiungono in corso di esecuzione delle opere possono essere eseguiti in contemporanea anziché in aggiunta rispetto alle lavorazioni già in programma?*

23) *Vero che il doc. 80t prodotto da CP_1 che mi si rammostra contiene un riepilogo di importi e lavori che è stato superato nel corso dell'esecuzione delle opere oggetto del Secondo Contratto e indica anche lavori mai effettivamente eseguiti da CP_1 ?*

24) *Vero che la tabella di cui al punto (i) della relazione sub doc. 42 che mi si rammostra contiene l'elenco delle "RFA" relative al Secondo Contratto?*

25) *Vero che le "RFA" relative al Secondo Contratto richieste da Parte_1 sono quelle riportate nella tabella di cui al punto (i) della relazione sub doc. 42 che mi si rammostra?*

26) *Vero che le "RFA" richieste da Parte_1 riportate nella tabella di cui al punto (ii) della relazione sub doc. 42, che mi si rammostra, hanno ad oggetto per la quasi totalità lavori ricompresi nell'oggetto del Secondo Contratto e necessari sin dalla sua sottoscrizione per le opere di ristrutturazione dell'Immobile?*

27) *Vero che anche le "RFA" richieste da CP_1 riportate nella tabella di cui al punto (ii) della relazione sub doc. 42, che mi si rammostra, hanno ad oggetto lavori ricompresi nell'oggetto del Secondo Contratto e necessari sin dalla sua sottoscrizione per le opere di ristrutturazione dell'Immobile?*

28) *Vero che CP_1 ha iniziato lo studio dei progetti a base di gara solo nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del Secondo Contratto?*

29) *Vero che nei programmi lavori emessi da CP_1 nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del Secondo Contratto, CP_1 ha sempre confermato la data di fine lavori del 30 aprile 2019 anche se le "RFA" relative al Secondo Contratto erano già state emesse?*



30) Vero che nei primi due mesi di svolgimento dei lavori oggetto del Secondo Contratto, ovvero ottobre-novembre 2019, CP_1 ha eseguito lavori per Euro 100.000, come risulta dal grafico di cui al doc. 42 che mi si rammostra?

31) Vero che nel periodo febbraio-marzo 2019, CP_1 ha avuto un calo di produzione per circa Euro 150.000 nell'esecuzione dei lavori oggetto del Secondo Contratto, come risulta dal grafico di cui al doc. 42 che mi si rammostra?

32) Vero che, alla data del 30 aprile 2019, CP_1 ha svolto lavori per Euro 2.025.581 a fronte dei lavori per Euro 2.501.747 da eseguire in base al Secondo Contratto?

33) Vero che il secondo campione di pavimenti alla veneziana fornito da CP_1 era difforme rispetto alle richieste di Parte_1

34) Vero che la tabella riportata al punto 3 della perizia sub doc. 43 che mi si rammostra indica le figure apicali di Parte_1 dedicate alla gestione del contenzioso con CP_1 ed i relativi tempi e costi giornalieri?

Si indicano a testi: Dott.ssa Tes_2, Ing. Testimone_3, Arch. Testimone_4, Ing.

Tes_1

- rigettare tutte le istanze di prova testimoniale, anche a prova contraria, e l'istanza di C.T.U. dedotte da CP_1, per i motivi di cui in atti;

- per la non creduta ipotesi di ammissione, anche solo parziale, dei capitoli di prova per testi dedotti ex adverso, ammettere l'esponente alla prova contraria sui medesimi capitoli con i testi già indicati a prova diretta".

Per Controparte_1

In via principale:



- rigettare le domande formulate in via rescindente e in via rescissoria da

Parte_1

in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.

In via subordinata:

- dichiarare per le ragioni esposte la parziale nullità del lodo, circoscrivendola alla condanna di *Parte_1* al pagamento del solo importo di € 438.431,96, con conseguente conferma (e comunque pronuncia) dell'accertamento e condanna di *Parte_1* al pagamento del credito di *CP_1* di euro 676.588,75 oltre IVA nella misura del 10% (per un totale di euro 761.199,68) oltre interessi maturati e maturandi che vanno calcolati a partire dal giorno dell'emissione delle relative fatture e fino all'effettivo soddisfo, con esclusione però di quelli prodotti nel periodo corrente tra la data di introduzione della domanda arbitrale e quella di deposito del lodo; respingendo nel resto l'impugnazione.

Compensi professionali e spese integralmente rifuse.

In via istruttoria:

Si chiede di essere abilitati alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

- 1) Vero che il Direttore dei Lavori arch. *Persona_2* approvava senza riserve gli Stati di Avanzamento Lavori del Primo Contratto n. 6 a tutto il 15.10.2018, n. 7 a tutto il 30.11.2018 e n. 8 finale come da documenti 69, 70 e 21 che si rammostrano al teste;
- 2) Vero che il Direttore dei Lavori arch. *Persona_2* autorizzava i Certificati di Pagamento del Primo Contratto n. 6 del 15.10.2018, n. 7 del 30.11.2018 e n. 8 del 30.11.2018 e l'emissione delle corrispondenti fatture come da documenti 69, 70 e 71 che si rammostrano al teste;
- 3) Vero che *Parte_1* provvedeva al pagamento delle fatture n. 108 del 18.4.2018, n. 109 del 18.4.2018, n. 146 del 23.5.2018, n. 242 del 16.7.2018, n. 281 del 10.8.2018, n. 331 del 25.9.2018, n. 361 del 15.10.2018, n. 410 del 30.11.2018 e n. 448 del 31.12.20178 come da documenti da 90 a 98 che si rammostrano al teste;



- 4) vero che il Direttore dei Lavori arch. *Persona_2* approvava senza riserve gli Stati di Avanzamento Lavori del Secondo Contratto n. 1 a tutto il 30.11.2018, n. 2 a tutto il 15.1.2019, n. 3 a tutto il 15.2.2019, n. 5 a tutto il 30.4.2019, n. 6 a tutto il 31.5.2019, n. 7 a tutto il 3.7.2019 e finale a tutto il 3.8.2019 come da documenti 72, 73, 74, 76, 77, 78 e 21 che si rammostrano al teste;
- 5) vero che il Direttore dei Lavori arch. *Persona_2* approvava lo Stato di Avanzamento del Secondo Contratto n. 4 a tutto il 15.3.2019 con l'esclusione della somma di euro 65.763,65, come da documento 75 che si rammostra al teste;
- 6) vero che il Direttore dei Lavori arch. *Persona_2* autorizzava i Certificati di Pagamento del Secondo Contratto n. 1 del 30.11.2018, n. 2 del 15.1.2019, n. 3 del 15.2.2019, n. 5 del 30.4.2019, n. 6 del 31.5.2019, n. 7 del 3.7.2019 e n. 8 del 9.8.2019 e l'emissione delle relative fatture come da documenti 72, 73, 74, 76, 77, 78 e 21 che si rammostrano al teste;
- 7) vero che il Direttore dei Lavori arch. *Persona_2* autorizzava il Certificato di Pagamento del Secondo Contratto n. 4 del 15.3.2019 e l'emissione della relativa fattura limitatamente alla somma di euro 302.500,00 rispetto al maggior importo richiesto dall'appaltatore di euro 348.600,00 come da doc. 75 che si rammostra al teste;
- 8) vero che *Parte_1* provvedeva al pagamento delle fatture n. 354 del 9.10.2018, n. 411 del 30.11.2018, n. 19 del 22.1.2019, n. 93 e n. 94 del 28.2.2019, n. 123 del 27.3.2019, n. 177 e 178 del 13.5.2019, n. 228 e 229 del 17.6.2019 come da documenti 41, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 57, 59 e 61 che si rammostrano al teste;
- 9) vero che *Parte_1* chiedeva a *Controparte_1* di emettere le fatture n. 275 del 30.6.2019, n. 330 del 3.8.2019, n. 331 del 9.8.2019 (limitatamente all'importo di euro 5.658,91) e n. 465 del 2.10.2019 a carico della società *Parte_3* in deroga all'articolo 4.3.5. del Contratto di Fase II, come da doc. 22 che si rammostra al teste;



10) vero che *Parte_3* provvedeva al pagamento delle fatture n. 275 del 30.6.2019, n. 330 del 3.8.2019, n. 331 del 9.8.2019 (limitatamente all'importo di euro 5.658,91) e n. 465 del 2.10.2019, come da docc. 101 e 102 che si rammostrano al teste;

11) vero che *Parte_1* dopo la sottoscrizione dell'atto integrativo del 26.6.2018 di cui al doc. 4 che si rammostra al teste, richiedeva a *Controparte_1* che le eseguiva, le lavorazioni descritte nelle "RFA" di cui ai documenti da 79a a 79t che si rammostano al teste;

12) vero che *Controparte_1* sottoponeva i preventivi e indicava i tempi di esecuzione descritti nelle "RFA" di cui ai documenti da 79a a 79t che si rammostano al teste e vero che *Parte_1* accettava le "RFA" di cui ai documenti da 79a a 79t che si rammostrano al teste;

13) vero che le lavorazioni oggetto delle "RFA" di cui ai precedenti capitoli 11) e 12) comportavano un maggior tempo contrattuale pari a 69 giorni, come da documenti da 79a a 79t che si rammostrano al teste;

14) vero che, dopo la sottoscrizione del Secondo Contratto, *Parte_1* richiedeva a [...] *CP_1* che le eseguiva, le lavorazioni di cui alle "RFA" sub documenti da 80a a 80s nonché le ulteriori lavorazioni di cui al documento denominato allegato "A" prodotto sub doc. 80t, documenti tutti che si rammostrano al teste;

15) vero che *Parte_1* accettava le "RFA" di cui ai documenti da 80a a 80s che si rammostrano al teste;

16) vero che *Parte_1* in data 16.11.2018 approvava il preventivo formulato da [...] *CP_1* per la realizzazione dei pavimenti in terrazzo alla veneziana con una riduzione del prezzo richiesto, apponendo sulla relativa RFA la seguente dicitura "approvato con riserva di validazione da parte del cliente dei campioni di terrazzo che dovranno essere prodotti entro il 19.12.18. Il planning associato alla realizzazione è quello allegato a contratto di fase 2", come da doc. 80b che si rammostra al teste;



17) vero che *Controparte_1* eseguiva il campione di pavimento di cui al precedente capitolo 16) entro il 19.12.2018 ed *Parte_1* lo approvava in data 10.1.2019, come da docc. 83 e 84 che si rammostrano al teste;

17) vero che in data 1.2.2019 *Parte_1* comunicava di eliminare la tipologia di pavimenti in terrazzo alla veneziana “con semina rossa su fondo rosso”, come da doc. 85 che si rammostra al teste;

18) vero che alla data del 22.2.2019 *Controparte_1* attendeva la conferma delle tessere verdi di uno dei terrazzi “scarpa” del piano terra e vero che lo comunicava a *Parte_1* con mail dell’architetto *Testimone_5* come da doc. 86 che si rammostra al teste;

19) vero che con mail del 25.2.2019 *Parte_1* comunicava a *Controparte_1* variazioni nei rivestimenti del pavimento (piastrelle, terrazzo e moquette) di ogni zona del piano terra, come da doc. 87 che si rammostra al teste.

20) vero che in data 13.3.2019, dopo la richiesta a mezzo mail in data 12.3.2019 dell’arch. [...] *Tes_5* *Parte_1* comunicava la tipologia di terrazzo “blanc”, come da documenti 88 e 89 che si rammostrano al teste.

21) vero che ho inviato le mail elencate nell’Allegato 1 alla relazione dell’ing. *Persona_3* di cui al doc. 81 che mi si rammostra;

22) vero che ho partecipato alle riunioni tenutesi nelle date indicate nelle mail elencate nell’Allegato 1 alla relazione dell’ing. *Persona_3* di cui al doc. 81 che mi si rammostra;

23) vero che il Progetto definitivo degli impianti consegnato alla *Controparte_1* conteneva gli elaborati indicati e descritti nella relazione dell’ing. *Persona_3* di cui al doc. 81 che mi si rammostra;

24) vero che *Controparte_1* inviava via mail all’architetto *Testimone_4*, all’ing. *Persona_4* ai signori *Parte_4* e *Testimone_3* di Artelia le tavole progettuali di cui ai documenti 103, 104, 105 e 106 che si rammostrano al teste.



Si indicano a testi i signori: *Testimone_6* residente in Venezia – Mestre, Via Cardinal Jacopo Monico n. 25/S; *Testimone_5* residente in San Donà di Piave (VE), Via L. Grassi n. 3; *CP_6* [...], residente in Monastier di Treviso (TV), Via XXV Aprile n. 55; *CP_7* residente in Vittorio Veneto (TV), Viale Mattotti n. 129/11.

Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie richieste da *Parte_1* per tutti i motivi già esposti in memoria di replica datata 4.12.2020 e, in denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi sopra indicati a prova diretta.

Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della C.T.U. per le motivazioni di cui alle “controdeduzioni autorizzate sul contenuto della istanza di rinnovazione delle indagini peritali e sostituzione del CTU” datate 2.12.2022.”

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda per cui è giudizio trae origine da due distinti contratti di appalto (denominati in atti dalle parti “Primo Contratto” e “Secondo Contratto”, quest’ultimo modificato con il c.d. “Addendum”), entrambi aventi ad oggetto lavori edili di ristrutturazione di un edificio a Venezia da adibire ad albergo, conclusi tra la committente *Parte_1* (di seguito anche solo *Parte_1*) e l'appaltatrice *Controparte_1* (di seguito anche solo *CP_1*).

Il Secondo Contratto conteneva una clausola compromissoria¹.

Sorti contrasti tra le parti, in data 10.03.2020 *CP_1* adiva il collegio arbitrale, chiedendo che *Parte_1* fosse condannata a:

¹ art. 9 del Secondo Contratto: “Qualsiasi contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le Parti sull’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto e che non fosse stata direttamente composta, sarà obbligatoriamente sottoposta a giudizio arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Collegio arbitrale dovrà essere composto da tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti, uno per ciascuna; il terzo arbitro, che avrà funzione di Presidente, verrà designato di comune accordo dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza anche di una sola delle parti contraenti o del suo arbitro [...]”.



- (i) pagare i corrispettivi asseritamente ancora dovuti in forza del Secondo Contratto, pari ad euro 676.588,75;
- (ii) fissare il collaudo definitivo degli impianti dell'Immobile entro il 18 agosto 2022.

Parte_1, nel costituirsi in quella sede, lamentava ritardi dell'appaltatrice, sia con riferimento al Primo che al Secondo Contratto, che avrebbero costituito il suo diritto al pagamento delle penali previste, in particolare, con riguardo al Secondo Contratto, anche di penali intermedie (con riferimento alla consegna del progetto esecutivo e, poi, di specifiche lavorazioni).

Nel corso dell'esecuzione del contratto *Parte_1* aveva trattenuto gli importi delle ritenute a garanzia (10% su ogni fattura, a fronte dei *Cont* prodotti), da svincolarsi, per contratto, all'esito del collaudo definitivo.

Nel corso del giudizio arbitrale avveniva un collaudo provvisorio e parziale (degli impianti), peraltro negativo, e comunque in atti *CP_1* si riservava di domandare lo svincolo delle garanzie all'esito (positivo) del collaudo finale.

Il collegio arbitrale esperiva CTU, volta ad accertare l'esistenza di ritardi imputabili a *CP_1* nella consegna finale dei lavori oggetto del Primo Contratto e del Secondo Contratto, nonché nelle lavorazioni oggetto delle penali intermedie, oltre alla quantificazione di tutte le relative penali e del danno per la ritardata apertura dell'albergo.

La CTU si concludeva con una sostanziale esclusione della sussistenza di ritardi (pregiudizievoli) o comunque della attribuibilità (totale) degli stessi a *CP_1*.

In quella sede il CTU di sua iniziativa includeva nel conteggio delle somme dovute a *CP_1* l'importo delle ritenute a garanzia (pari a 438.431,96 euro).

Il collegio arbitrale, all'esito del giudizio, per quanto di immediato interesse in causa, ha così deciso:

*“Accerta che, in ragione dell'inadempimento di *Parte_1* agli obblighi contrattuali di cui alla presente controversia, il credito di *CP_1* nei confronti di *Parte_1* è di euro 1.199.631,68 oltre*



interessi maturati e maturandi, che vanno calcolati a partire dal giorno dell'emissione delle relative fatture e fino all'effettivo soddisfo, con esclusione però di quelli prodotti nel periodo corrente tra la data di introduzione della domanda arbitrale e quella di deposito del Pt_2 e, per quanto di ragione, accoglie la domanda di CP_1 alla condanna di Parte_1 al pagamento della somma di euro 1.199.631,68, oltre interessi maturati e maturandi, che vanno calcolati a partire dal giorno dell'emissione delle relative fatture e fino all'effettivo soddisfo, con esclusione però di quelli prodotti nel periodo corrente tra la data di introduzione della domanda arbitrale e quella di deposito del Pt_2 . Ha dunque accertato un credito di CP_1 comprensivo dell'importo di euro 438.431,96, corrispondente alle trattenute a garanzia.

Parte_1 ha impugnato il lodo per nullità, eccependo:

1) NULLITÀ EX ART. 829, COMMA 1, NN. 4 E 9 C.P.C.: VIZIO DI ULTRAPETIZIONE E DI VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NELLA PARTE IN CUI IL LODO HA CONDANNATO EXPERIMENTAL A PAGARE LE RITENUTE IN GARANZIA:

Secondo EXPERIMENTAL: *“il Lodo è pacificamente nullo per vizio di ultrapetizione nella parte in cui il Tribunale Arbitrale ha condannato Parte_1 a pagare a CP_1 le Ritenute in Garanzia, in assenza di qualsivoglia corrispondente domanda di controparte.*

2) NULLITÀ EX ART. 829, COMMA 1, N. 5 C.P.C.: MOTIVAZIONE INESISTENTE, CARENTE, CONTRADDITTORIA ED INCOMPRESIBILE NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE ARBITRALE HA RIGETTATO LA DOMANDA DI EXPERIMENTAL DI CONDANNA DI SETTEN AL PAGAMENTO DELLE PENALI INTERMEDIE DEL SECONDO CONTRATTO



PREVIA EVENTUALE COMPENSAZIONE CON I CORRISPETTIVI OGGETTO DELLA
DOMANDA ARBITRALE DI SETTEN:

Secondo EXPERIMENTAL: “...il Pt_2, in punto di accertamento della sussistenza e dell'imputabilità a CP_1 del ritardo finale nella consegna dei lavori del Secondo Contratto, ha fornito una motivazione quasi paradigmatica nella sua contraddittorietà affermando, nel contempo, sia che (a) Parte_1 non avrebbe provato l'imputabilità del ritardo nella consegna finale dei lavori oggetto del Secondo Contratto a CP_1 riconoscendo, quindi, l'esistenza del ritardo; sia che (b) occorrerebbe fare riferimento alla C.T.U. in base alla quale il ritardo in questione non esisterebbe; sia che (c) interpretando il Secondo Contratto ed il relativo Addendum, il ritardo in questione esisterebbe, sarebbe di un solo giorno ed imputabile a CP_1 (cfr. pagg. 80-83 del Pt_2).

3) NULLITÀ EX ART. 829, COMMA 1, N. 4 C.P.C.: DECISIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
SECONDO EQUITÀ AL DI FUORI DEI LIMITI DELLA CONVENZIONE D'ARBITRATO

Secondo EXPERIMENTAL: “...il Lodo, infatti, dopo avere accertato l'esistenza del ritardo finale nella consegna dei lavori del Secondo Contratto che, come visto, ai sensi dell'art. 7 del Secondo Contratto, comporterebbe, ricorrendone i presupposti, l'applicazione delle Penali Intermedie, ha ritenuto di applicare le Penali Finali in luogo delle Penali Intermedie richieste da Parte_1 in via principale, limitandosi ad osservare che ciò sarebbe motivato dalla “sostanziale tempestività della consegna dei lavori, salvo il ritardo di un giorno” (cfr. pag. 84 del Pt_5). Il rigetto della domanda di Parte_1 relativa all'applicazione delle Penali Intermedie è stato, quindi, deciso in modo del tutto arbitrario senza fornire alcuna motivazione che – al di là dell'improprio richiamo al criterio “sostanzialistico” e, quindi, in ultima istanza, all'equità.”

4) NULLITÀ EX ART. 829, COMMA 1, NN. 5 E 11 C.P.C.: INSUFFICIENTE E
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA MOTIVAZIONE E



DISPOSITIVO IN PUNTO DI DECISIONE SUGLI INTERESSI SULLE PENALI DEL PRIMO CONTRATTO:

Parte_1 sostiene che il *Pt_2* sia nullo per contraddittorietà, avendo escluso, nella narrativa della motivazione, che la sospensione della decorrenza degli interessi in pendenza di controversia arbitrale valesse anche per il Primo Contratto, salvo poi conteggiarli in sede decisoria.

In subordine, per il caso di non accoglimento del motivo, *Parte_1* domanda la correzione di “errore materiale” nel dispositivo del Lodo, riguardo appunto agli interessi per il primo contratto.

Ha resistito *CP_1*, contestando tutti i motivi di nullità *ex adverso* dedotti e domandando il rigetto dell’impugnazione. In subordine, ha domandato la declaratoria di nullità solo parziale del *Pt_2*.

Con ordinanza resa nel sub procedimento n. 1493-1/2023 RG, questa Corte ha sospeso parzialmente l’esecutività del lodo, relativamente alla condanna di *Parte_1* al pagamento della somma di euro 438.431,96.

All’udienza del 27.11.2024, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini concessi, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 28.11.2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare opportuno premettere che l’impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per determinati vizi *in procedendo* e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui all’art. 829 c.p.c.

Essa non dà luogo ad un giudizio di appello che abiliti in ogni caso il giudice dell’impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium*



rescindens, consistente nell'accertare se sussista o no taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori *in procedendo* o *in iudicando*.

Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo *iudicium rescissorium* (cfr. Cass. n. 5857 del 2000).

A questo riesame subordinato di merito è ammissibile pervenire se sia risolta in via preliminare la questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità (analogamente al ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi. L'impugnazione non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.

Da ultimo, ma non per ultimo, merita rimarcare che ai fini della nullità del lodo ex art. 829 n. 4 e n. 5 cpc (quest'ultimo in relazione all'art. 823 n. 3 cpc, che prescrive che il lodo debba contenere “*la esposizione sommaria dei motivi*”), l'omessa o contraddittoria motivazione rilevante è soltanto quella che determina “*l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale*” (cfr Cass. 3768/2006, nonché, tra le tante, Cass. SU 2807/1987, 7160/1990, 4881/1994, 2211/2003, 1183/2006, 3989/2006).

In particolare, la contraddittorietà rilevante ai detti fini è senz'altro quella che emerge dalle diverse componenti del dispositivo (cioè da contrastanti pronunce che rendano impossibile l'esecuzione del lodo), mentre si è discusso se rilevi la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo (in senso affermativo però Cass. 17645/21, Cass. 11895/2014, Cass. 3768/2006, mentre in senso negativo le più risalenti 1815/2000, 13753/2002, 25623/2007, sin da Cass. 2838/1972), ed è infine unanime l'orientamento che nega rilevanza alla contraddittorietà tra diverse parti della motivazione, in quanto



non espressamente prevista tra i vizi comportanti la nullità, salvo che essa si risolva nella già sopra ricordata impossibilità assoluta di ricostruire la *ratio decidendi*, con conseguente sostanziale inesistenza della motivazione, pur sommaria, richiesta dalla legge (cfr Cass. 3768/2006 cit. e le altre già menzionate).

I motivi dedotti da **Parte_1** devono essere, dunque, esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.

Tutto ciò premesso, la Corte ritiene fondata l'impugnazione sul **primo profilo** di denunciata nullità.

E' documentale che **CP_1**, nel giudizio arbitrale, abbia sin dall'inizio domandato la condanna della controparte al pagamento del corrispettivo residuamente dovuto in forza del Secondo Contratto di appalto, quantificato in euro 676.588,75 oltre interessi, maturati e maturandi, senza domandare in aggiunta la condanna della stessa committente allo svincolo delle ritenute a garanzia, anche perché, in quel momento, il collaudo definitivo delle opere doveva essere ancora eseguito, tant'è che ciò che **CP_1** domandava in aggiunta era la condanna di **Parte_1** a fissare la data del collaudo entro una data determinata (*“quanto alle ritenute in garanzia – in via principale: per tutti i motivi indicati in narrativa, condannare l'odierna convenuta a fissare il collaudo degli impianti “finale” entro il giorno 18 agosto 2020*).

Nel corso del giudizio arbitrale **Parte_1** dava avvio alle operazioni di collaudo, e con la memoria illustrativa del 05.11.2020 **CP_1** domandava dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di fissazione della data di collaudo degli impianti.

Proseguito il giudizio arbitrale, in sede di precisazione delle conclusioni, il 30.12.2022, **CP_1** reiterava le conclusioni della memoria illustrativa.

Nella comparsa conclusionale del 14.02.2023 **CP_1**, in modo assolutamente esplicito, scriveva (enfasi aggiunta): *“all'importo di causa si aggiunge, nell'appalto, l'ulteriore credito di **CP_1** per le*



ritenute operate in corso di contratto, spettanti in forza dell'intervenuto collaudo definitivo degli impianti ma esse pure mai pagate, che tuttavia **non costituiscono oggetto del presente giudizio** (iniziato quando **Parte_1** non aveva ancora dato avvio delle operazioni di collaudo); anch'esse sono state riconosciute nei conteggi dell'arch. **Per_5** e **le si cita qui esclusivamente per completezza dei dati e per le quali si agirà in separata sede**".

Pertanto, per quanto la resistente cerchi di contrastare il motivo di impugnazione, citando l'orientamento della Cassazione² per cui "l'interpretazione dell'effettivo contenuto dei quesiti posti al collegio arbitrale in sede di procedimento arbitrale e l'apprezzamento della loro reale portata, identificando e qualificando giuridicamente i beni della vita destinati a formare oggetto del provvedimento richiesto (petitum) nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte apud arbitros (causa petendi), costituisce un'operazione rientrante nei compiti del giudice del merito. Detto apprezzamento deve compiersi sulla base sia della formulazione letterale del quesito stesso sia, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, tenuto conto della situazione dedotta in causa", nel caso di specie è stata la parte a segnare in modo inequivoco il *thema decidendum* sottoposto al giudizio arbitrale, escludendo espressamente da esso la rivendica delle trattenute a garanzia, di tal ch   è evidente il vizio di ultra petizione in cui il Tribunale Arbitrale    incorso, condannando **Parte_1** al pagamento, in favore di **CP_1**, anche della somma di euro 438.431,96 che il CTU aveva esposto quale complessivo importo di quelle trattenute.

² Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 16077 del 9.6.2021



Il Lodo, ne consegue, deve essere dichiarato parzialmente nullo³ in accoglimento del motivo di impugnazione, ed in fase rescissoria l'importo della condanna pronunciata nei confronti di **Parte_1** andrà conseguentemente rideterminato.

Il **secondo motivo** di impugnazione ad avviso della Corte non è fondato.

Si è già accennato in premessa che, per unanime orientamento giurisprudenziale, la contraddittorietà tra diverse parti della motivazione, in quanto non espressamente prevista tra i vizi comportanti la nullità, non ingenera la nullità del **Pt_2** ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c., salvo che essa si risolva nella impossibilità assoluta di ricostruire la *ratio decidendi*, con conseguente sostanziale inesistenza della motivazione, pur sommaria, richiesta dalla legge.

Le apparenti contraddizioni rilevate da **Parte_1** nella motivazione, ad avviso della Corte, non sono tali, se si legge con attenzione la relativa parte del Lodo, ed in ogni caso è assolutamente possibile ricostruire l'*iter* seguito dagli arbitri nel proprio ragionamento.

Ciò che gli arbitri hanno ritenuto, come si ricava dalla motivazione contenuta alle pagg. 81-83 del **Pt_2** è che: l'Addendum al Secondo Contratto abbia avuto effetto novativo, venendo in particolare modificata la data di consegna dei lavori (*“la quale, con la “novazione” viene sostituita, appunto per l'effetto estintivo-modificativo della precedente obbligazione operato dall'Addendum, con una nuova data di consegna delle opere: quella del 3 agosto 2019”*); il *“grace period”* fosse rimasto tuttavia invariato, non cancellato dall'Addendum; che quindi, aggiunti i 15 giorni del *“grace period”* alla nuova data di consegna del 3 agosto 2019, si giungesse alla data del 18 agosto 2019 quale data ultima di

³ Cass. Civ. n. 20557/2015: *nel caso in cui la declaratoria di nullità colpisca soltanto una porzione del lodo, le restanti parti che non siano da essa dipendenti conservano inalterati i loro effetti. Ne consegue che il giudizio rescissorio può essere condotto con riguardo esclusivo a quelle parti del lodo che siano state oggetto di censura di fronte alla Corte d'appello, mentre le altre, non interessate, sulla base della verifica circa la loro scindibilità sopra precisata, dall'effetto rescindente dell'impugnazione per nullità, non possono neppure condurre ad un riesame nel merito, in quanto rese definitive dalla mancata impugnazione ovvero dal mancato accoglimento della stessa in sede rescindente.*



consegna, oltre la quale sarebbe stato configurabile il ritardo; che le opere erano state consegnate il 19 agosto 2019; che il CTU aveva stimato le opere come “*effettuate nei termini pattuiti*” e che la stessa direttrice dei lavori, arch. **Persona_2** nel verbale di ultimazione dei lavori, aveva espressamente scritto “*CERTIFICA che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 19 agosto 2019 e quindi in tempo utile*”; che il 18 agosto 2019, termine ultimo, cadeva in effetti di domenica; che, tuttavia, a norma dell’art. 5.1.1 del Secondo Contratto, l’impossibilità di lavorare anche di sabato e di domenica avrebbe dovuto essere provata, quale causa di forza maggiore, da **CP_1**, che non l’aveva provata; che, conseguentemente, fosse rilevabile 1 giorno (e solo 1 giorno) di ritardo. Tali passaggi, di ricostruzione delle emergenze del giudizio e di ragionata valutazione delle stesse (anche in dissenso con la conclusione del CTU), sono sufficientemente chiari da rendere conto del *decisum* e così smentire l’asserita nullità del **Pt_2** (sotto il profilo della lamentata contraddittorietà (che, giova per l’ultima volta ribadire, quand’anche ravvisabile tra punti diversi della motivazione provoca nullità solo se impedisce di ricostruire la *ratio* della decisione)).

Il **terzo motivo** di impugnazione parimenti non è fondato.

EXPERIMENTAL ritiene che il Tribunale Arbitrale abbia deciso secondo equità, e non secondo diritto, rigettando la domanda condanna di **CP_1** al pagamento delle cc.dd. Penali Intermedie: “*Il **Pt_2** infatti, dopo avere accertato l’esistenza del ritardo finale nella consegna dei lavori del Secondo Contratto che, come visto, ai sensi dell’art. 7 del Secondo Contratto, comporterebbe, ricorrendone i presupposti, l’applicazione delle Penali Intermedie, ha ritenuto di applicare le Penali Finali in luogo delle Penali Intermedie richieste da **Parte_1** in via principale, limitandosi ad osservare che ciò sarebbe motivato dalla “sostanziale tempestività della consegna dei lavori, salvo il ritardo di un giorno”*”. L’improprio richiamo al *criterio sostanzialistico*, e, quindi, ad avviso di **Parte_1** all’*equità*, costituirebbe unica, ostesa, ragione del *decisum*.



La Corte è di diverso avviso. Il collegio degli arbitri ha indubbiamente motivato secondo diritto, e non secondo equità, laddove ha affermato di ritenere l'irrilevanza causale del ritardo, in quanto contenuto in un solo giorno, rispetto alla causazione del danno: *“Va comunque rilevato che la circostanza che i lavori sono stati consegnati solo con un giorno di ritardo -e quindi come attestato dal direttore dei lavori comunque “in tempo utile”- sul piano della causalità adeguata funzionale alla prova del danno comporta che si tratta di ritardo del tutto inidoneo al fine di fondare sul medesimo il fatto costitutivo dei presunti danni risarcibili richiesti a vario titolo da* **Parte_1** *(pag. 84 del* **Pt_2** *).*

Il **quarto motivo** di impugnazione invece è fondato, nei termini che seguono.

EXPERIMENTAL denuncia nullità del **Pt_2** ai sensi dell'articolo 829, comma 1, nn. 5 e 11 c.p.c. per *“insufficiente e contraddittoria motivazione e contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in punto di decisione sugli interessi sulle penali del primo contratto”*.

La Corte ritiene che la contraddizione lamentata si colga effettivamente tra le argomentazioni contenute in motivazione e il *dictum* del dispositivo.

Gli arbitri, dopo aver riconosciuto in parte motiva (punto 5 comma 3 della narrativa, pag. 85) che la clausola di “congelamento” degli interessi per la durata del procedimento arbitrale è prevista all'interno della clausola compromissoria, e, quindi, trova applicazione al solo Secondo Contratto (nel quale la clausola compromissoria, per l'appunto, si colloca), in dispositivo hanno escluso la debenza degli interessi *“prodotti nel periodo corrente tra la data di introduzione della domanda arbitrale e quella di deposito del* **Pt_2** *”* anche relativamente all'importo di euro 78.299,88, accertato come dovuto da **CP_1** a titolo di penali da ritardo nella consegna dei lavori di cui al Primo Contratto.

La contraddizione tra le argomentazioni di cui alla motivazione ed il tenore del dispositivo implica quello scollamento totale tra il *dictum* e le ragioni della decisione che provoca, appunto, la nullità del Lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c., con la conseguenza che, in fase rescissoria,



l'esclusione degli interessi, prodotti nel periodo corrente tra la data di introduzione della domanda arbitrale e quella di deposito del Lodo sulla somma capitale riconosciuta di euro 78.299,88, andrà espunta.

L'esito del giudizio vede le parti reciprocamente soccombenti, sicché si giustifica ad avviso della Corte l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, nella causa di impugnazione del Lodo tra [...]

Parte_1 *Controparte_1* osì provvede:

1. Dichiarare la nullità parziale del Lodo in accoglimento del primo e del quarto motivo di impugnazione, e, in fase rescissoria
2. a parziale modifica dell'importo indicato al capo 1 del dispositivo del Lodo, dichiara che la somma dovuta a *Controparte_1* da parte di *Parte_1* in punto capitale, è di € 761.199,72 in luogo di € 1.199.631,68.
2. a parziale modifica del capo 3 e del capo 4 del dispositivo del Lodo, espunge l'esclusione degli interessi "*prodotti nel periodo corrente tra la data di introduzione della domanda arbitrale e quella di deposito del Lodo*".
3. Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.

Milano, così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2024.

Il Consigliere est.
Beatrice Siccardi

Il Presidente
Rossella Milone